



# COMUNE DI PALOMBARO

(Prov. di Chieti)

e-mail certificata: comunepalombaro@servercertificato.it

---

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO: e-mail:  
finanza@comune.palombaro.ch.it**

## TARSU- TARI

### Avvisi di accertamento

In questi giorni più contribuenti riceveranno avvisi di accertamento TARSU-TARI per gli anni 2014-2015-2016. Questi avvisi sono il risultato dell'attività di accertamento, prevista dal Regolamento IUC, che la SOGET Spa ha avviato in esecuzione del contratto stipulato con il Comune;

Con l'Avviso è richiesto il tributo per gli anni 2014 -2015 e 2016,.

Consapevoli che diversi destinatari degli avvisi in questione potrebbero essere in regola con gli adempimenti, ogni richiesta di rettifica e/o annullamento è possibile presentarla rivolgendosi, previa prenotazione per evitare lunghe attese e con allegata idonea documentazione (ricevute di pagamento, planimetrie, foto, dichiarazioni, attestati di inagibilità, DIA,SCIA ecc.) presso gli uffici comunali ove sarà presente un funzionario della SOGET SPA. nei giorni che saranno preventivamente resi noti.

Scusandoci per il disagio arrecato all'utenza, si confida nuovamente nella collaborazione della cittadinanza al fine di assicurare l'equa distribuzione del carico tributario.

Palombaro 28.09.2017

IL RESP. SERV. TRIBUTI  
Dario DI NATALE



## AVVISO CONTROLLI TARSU per gli anni 2013-2014-2015-2016

Gentile Famiglia,

vi porto a conoscenza che, facendo seguito agli adempimenti di legge, attraverso la Soc. SOGET SPA, sono stati avviati gli accertamenti sulla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) per l'anno 2008 e che, a partire dal mese di novembre prossimo, verranno spediti gli avvisi. Consultando e incrociando fonti di diversa provenienza si provvederà alla verifica di TUTTE le superfici che ciascun utente ha dichiarato con l'autodichiarazione e si provvederà al recupero delle eventuali superfici non denunciate o denunciate parzialmente.

Gli accertamenti saranno utili anche all'adeguamento del nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti TARES (tassa sui rifiuti e sui servizi), istituito dall'articolo 14 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), che partirà il 1° gennaio 2013 e che prevede obbligatoriamente la copertura totale (100%) dei costi del servizio a carico del cittadino (le tariffe del 2011 hanno garantito la copertura del costo del servizio pari all' 85,98%) oltre l'applicazione di una maggiorazione da 0,30 euro a metro quadro e fino a 0,40 euro, graduando in ragione della tipologia ed ubicazione dell'immobile, necessaria per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Colgo l'occasione per rammentare sinteticamente i contenuti del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni:

**Denuncia TARSU.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993, relativo all'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, le dichiarazioni sono presentate dall'utente al protocollo del Comune dove è ubicata l'unità immobiliare, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge e nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

**Presupposto della tassa.**

La TARSU, in virtù dell'art. 62 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Il presupposto oggettivo del tributo si sostanzia nell'occupazione o detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti. Sono considerate tassabili le aree scoperte operative, mentre sono escluse dalla tassa le aree scoperte e pertinenziali di civili abitazioni (balconi, terrazzi, giardini). La tassa viene corrisposta in base a tariffe per metro quadro differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.

A tale importo vanno aggiunte le addizionali pari al 15% dell'imposta dovuta.

**Decorrenza della tassa.**

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree (esempio se l'occupazione è iniziata il 10 ottobre, l'obbligo di pagare la tassa decorre dal primo Novembre, data inizio del bimestre solare).

**Denuncia iniziale.**

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

**Denuncia di cessazione.**

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente al Comune mediante apposita denuncia. La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa (esempio se l'occupazione è cessata il 15 Aprile, ma la denuncia è presentata il 14 giugno, il contribuente avrà diritto all'abbuono del tributo solo a partire dal primo agosto). Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in

Palombaro (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

**Modalità di presentazione delle denunce.**

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l'ufficio tributi che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o

mediante fax.

Determinazione della superficie tassabile.

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in funzione della relativa categoria catastale e in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. La superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.

Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite dalle attività produttive, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali sono tassate in base alla tariffa stabilita. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Riduzioni.

A Palombaro la tassa è ridotta solo per le parti abitative delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore (o coltivatore diretto o I.A.P.). Quest'ultimi sono proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, pastori, assegnatari, o appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che direttamente ed abitualmente si dedicano a: coltivazione dei fondi, allevamento e governo del bestiame, svolgimento delle attività connesse.

La costruzione deve essere riconosciuta come "rurale" e l'interessato deve dichiarare la partita Iva.

Esclusioni.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti:

- 1) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete;
- 2) terrazze e balconi;
- 3) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- 4) alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere vengano consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano;

Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Pertanto il presupposto legale di esonero dal tributo sussiste solo quando l'immobile versi in "obiettive condizioni di non utilizzabilità", le quali devono essere non solo denunciate dal contribuente, a norma dell'art. 70, comma 1, D. Lgs. n. 507 del 1993, ma debitamente documentate. In altre parole "un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico, idrico, etc.) si rivela bensì inutilizzato ma non oggettivamente inutilizzabile" e quindi è soggetto a tassazione.

Rifiuti speciali - Rifiuti assimilati.

I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel caso di ambulanti: la superficie dell'area box con esclusione della vetrinetta di vendita). A tali fini, le attività che producono tali rifiuti sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

Per quanto riguarda l'identificazione ed i quantitativi concernenti i rifiuti assimilati agli urbani si fa rinvio alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915". Ravvedimento operoso. Attraverso l'istituto del cd "ravvedimento operoso", previsto dal D. Lgs. 472/97, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l'applicazione della

TARSU, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni per aver ottemperato spontaneamente agli obblighi previsti dalla normativa tributaria. Nello specifico le fattispecie di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso sono le seguenti:

- 1) Omessa denuncia TARSU (originaria o di variazione): il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia stessa (20 gennaio);
- 2) Infedele denuncia TARSU: il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla presentazione della denuncia infedele.

Per potersi avvalere di questo istituto occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Pertanto, chi teme di non essere in regola con la TARSU, verificando i metri quadri denunciati con la propria autodichiarazione al Comune e risultante nell'avviso di pagamento 2011, si consiglia di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il mese di OTTOBRE del corrente anno, presentando la denuncia allegata prima della verifica programmata, perché altrimenti incorrerà nelle sanzioni come di seguito.

Verifiche omessa denuncia.

I controlli per accertare l'omissione di denunce Tarsu avvengono sia in modo massivo, utilizzando integralmente le banche dati a disposizione per incroci, sia in modo puntuale, a seguito di anomalie emerse nel corso dell'attività dell'ufficio relativamente a singole posizioni.

Sanzioni.

Nel caso in cui non riceva un riscontro completo ed esauriente a tali comunicazioni di verifica delle posizioni, l'ufficio provvederà a notificare un avviso di accertamento, che è un provvedimento coattivo con cui viene recuperata l'imposta evasa e vengono applicate sanzioni pari al 100% su ogni anno di arretrato.

In caso di controllo puntuale a seguito di verifiche approfondite su una o più posizioni individuate, l'ufficio, qualora riscontri l'omissione di denunce Tarsu, emette avviso di accertamento per denuncia omessa, con sanzioni pari al 100% del tributo evaso [esempio: euro 100 (Tassa non versata) + euro 100 (sanzione del 100%) + euro 15,04 (addizionali) + euro 12,88 (interessi moratori) + euro 5,88 (spese di notifica). Totale da pagare euro 234,00 per arrotondamento]. In caso vi sia adesione all'avviso di accertamento (entro i 60 gg. dalla notifica), la sanzione è ridotta a 1/4; l'adesione preclude la possibilità di presentare ricorso (e viceversa), pertanto il soggetto cui è notificato l'avviso deve decidere se fare adesione o ricorso

Verifiche denuncia infedele.

L'ufficio procede a verifica dei dati denunciati (superfici tassabili, riduzioni d'imposta richieste, ecc.) mediante incroci di banche dati (in particolare con il catasto); qualora si riscontrino denunce infedeli, al contribuente viene notificato un avviso di accertamento in rettifica, col quale l'ufficio contesta i diversi dati risultanti dalla verifica.

Sanzioni.

La sanzione prevista in caso di accertamento per infedele denuncia è del 50% del tributo evaso [esempio: tassa dovuta euro 230; tassa dichiarata euro 92; avviso per euro 138,00 + euro 69,00 (sanzione) + euro 20,65 (addizionali) + euro 17,68 (interessi) + 5,88 (spese di notifica). Totale da pagare euro 251,00 arrotondato per difetto]. Se vi è adesione all'avviso di accertamento entro i 60 gg. dalla notifica, la sanzione è ridotta a 1/4; l'adesione esclude la possibilità di presentare ricorso (e viceversa), pertanto il soggetto cui è notificato l'avviso deve decidere se fare adesione o ricorso.

Documentazione necessaria.

In caso di nuova denuncia o variazione per gli anni 2007/2011:

- 1) se la tassa viene regolarmente pagata ma è intestata ad altro nominativo: è sufficiente indicare correttamente tale nominativo nell'apposito spazio presente nella comunicazione e ritrasmettere all'Ufficio Tributi, anche via fax 0735.987228 la denuncia stessa, debitamente sottoscritta;
- 2) in tutti gli altri casi: è necessario trasmettere all'Ufficio Tributi, anche via fax il modello di denuncia di iscrizione - variazione (ed eventualmente di cessazione, nel caso l'occupazione o detenzione dei locali non denunciata sia già cessata, indicando la data di cessazione sul modulo, che sarà comunque verificata dall'ufficio), debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto. N. B.: per le attività iscritte alla Camera di Commercio è sempre necessario produrre anche una visura camerale aggiornata.

